DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 4-bis

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Versione in vigore dal 29 marzo 2009, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-nell-anno-2009-delle/art-4-bis-ammissione-ai-seggi-elettorali-degli-osservatori-osce

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it